

Avv. Silvia Armati

Via Riccardo Grazioli Lante 15 ~ 00195 Roma

Cell 339.2366540 ~ Tel 06.92090567 /Fax 1782263632 ~ e-mail silvia.armati@gmail.com

P.IVA: 10761891000 ~ CF: RMTSLV83M49H501G

Roma, 04.05.2016

Spett.le Autorità Garante della concorrenza e del mercato

SEDE

Via PEC all'indirizzo protocollo.agcm@pec.agcm.it

Spett.le Autorità Portuale

SEDE

Via PEC all'indirizzo autoritaportuale.livorno@pec.porto.li.it

Spett.le Capitaneria di Porto

Sede

Via PEC all'indirizzo dm.livorno@pec.mit.gov.it

Spett.le Camera di Commercio di Livorno

Sede

Via PEC all'indirizzo cameradilivorno@li.legalmail.camcom.it

Spett.le Comune di Livorno

Sede

Via PEC all'indirizzo comune.livorno@postacert.toscana.it

OGGETTO: Terminal Alto Fondale – Porto di Livorno

Concorrenza sleale nei confronti delle imprese NCC

Egregi in indirizzo,

formulo la presente in nome e per conto dell'A.N.I.Tra.V. — Associazione Nazionale Imprese di Trasporto Viaggiatori, con sede in Roma, Piazzale Enrico Dunant, 57, 00152 — Roma, in persona del Rappresentante Provinciale di Livorno Sig. Colombaioni Fabrizio per esporVi quanto segue.

L'A.N.I.Tra.V, oltre a tutelare gli interessi degli iscritti e della categoria di riferimento, si

propone l'obiettivo di interagire con le Amministrazioni Pubbliche e le Forze dell'Ordine dando supporto ed assistenza a queste per evitare che si incorra in errate interpretazioni delle norme che regolano l'esercizio delle imprese del noleggio con conducente.

I rappresentanti dell'associazione sono venuti a conoscenza del fatto che all'interno del Porto di Livorno, presso il Terminal Alto Fondale, viene svolta attività di trasporto pubblico non di linea a mezzo taxi in maniera irregolare ed illegale.

Il servizio taxi viene svolto in maniera irregolare, in quanto la legge quadro 21/92 agli artt. 2 e 12 comma 1 e 2 prescrive che il taxi possa stazionare soltanto negli stalli di sosta stabiliti dal Comune e applicando tariffe prestabilite. Il costo del servizio di trasporto viene calcolato a fine corsa mediante l'utilizzo del tassametro.

Nell'area portuale il servizio taxi è inoltre illegale in quanto i tassisti promuovono escursioni e tour giornalieri a tariffa fissa, così andando a svolgere concorrenza sleale nei confronti degli esercenti attività di noleggio con conducente ed omettendo di svolgere il servizio di piazza previsto dalla legge.

Alcune escursioni effettuate su taxi vengono addirittura pubblicizzate da soggetti a ciò preposti e presso box affidati in concessione dalla stessa autorità portuale, in totale sovrapposizione ai regolari Tour Operator ed alle imprese di noleggio con conducente.

Richiamando quanto stabilito dalla L. 15 gennaio 1992, n. 21, legge-quadro statale in materia di trasporto, si comprende immediatamente che tale attività viene svolta in spregio alla normativa di settore in quanto il legislatore statale ha inteso distinguere nettamente il "servizio di taxi" e il "servizio di noleggio con conducente".

L'art. 2, comma 1, della legge indica puntualmente le differenze:

- il servizio di taxi "ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone" e "si rivolge ad una utenza indifferenziata", mentre quello di noleggio con conducente "si rivolge all'utenza specifica";
- solo per il servizio di taxi è previsto che "le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio";
- lo stazionamento dei taxi avviene sulla pubblica piazza, quello delle vetture a noleggio con conducente nelle rimesse;
- solo per il servizio di taxi è previsto che "il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale".

Tali caratteristiche differenziali del servizio di taxi e di quello di servizio NCC appaiono veri

Avv. Silvia Armati

Via Riccardo Grazioli Lante 15 ~ 00195 Roma

Cell 339.2366540 ~ Tel 06.92090567 /Fax 1782263632 ~ e-mail silvia.armati@gmail.com

P.IVA: 10761891000 ~ CF: RMTSLV83M49H501G

e propri principi fondamentali della materia, poiché si collocano al livello della definizione stessa delle figure giuridiche e delle attività disciplinate.

Appare evidente pertanto che il titolare di licenza taxi non possa sponsorizzare lo svolgimento di attività di trasporto su prenotazione, in quanto, per esercitare nel rispetto della legge, dovrebbe essere titolare di autorizzazione per l'attività di noleggio con conducente.

I titolari di licenza taxi non solo arrecano danno all'utenza finale non esercitando il servizio di piazza, ma al contempo operano attività in concorrenza sleale con le imprese autorizzate al noleggio con conducente, danneggiando anche queste ultime.

A ciò deve aggiungersi che alle imprese di noleggio con conducente che intendono avvicinarsi alle navi per iniziare il servizio di trasporto in favore di clienti che hanno regolarmente prenotato, viene impedito l'accesso all'area di fronte alle uscite del terminal tramite l'imposizione di adempimenti burocratici, determinando l'interruzione del servizio pubblico di trasporto.

Pertanto Vi invitiamo ad adottare i provvedimenti opportuni avvisandovi sin d'ora che, decorsi inutilmente quindici giorni dal ricevimento della presente senza ulteriore riscontro da parte Vostra, sarà intrapresa attività giudiziaria volta alla risoluzione della suddetta problematica.

Distinti saluti.

Avv. Silvia Armati